



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail PEC: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 10/12/2018

Prot. n. 0011785/U/MIN.LAVORO

Illustre
On. LUIGI DI MAIO
Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Via Veneto, 56

00100 ROMA

Oggetto: Benefici contributivi e regolarità contributiva.

Signor Ministro,

mi preme sottoporre alla Sua attenzione il grave disagio subito in questo periodo dalle aziende con dipendenti che hanno lecitamente usufruito nel tempo di agevolazioni contributive delle quali ora ne viene improvvisamente richiesta la restituzione. Tutto parte dalla farraginosità e, per molti versi, forzata gestione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva)

L'art. 1 comma 1175 legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che *“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Per la gestione della regolarità contributiva occorre fare riferimento a due decreti ministeriali, quello del 24.10.2007 e l'ultimo del 30.01.2015, che ha introdotto un profondo rinnovamento nella disciplina di riferimento, prevedendo che dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva avvenga, fatte salve alcune eccezioni, via web e in tempo reale (c.d. Durc online).

Recentemente l'INPS, con una serie di messaggi e circolari, ha automatizzato il processo di verifica mensile della regolarità contributiva, creando un meccanismo molto complesso e di difficile



comprensione, soprattutto perché tali verifiche si estendono a periodi pregressi che possono interessare anche diversi anni.

L'automazione di tale processo, però, mal si concilia con i tempi molto stringenti che il legislatore mette a disposizione per la verifica delle presunte irregolarità denunciate dall'istituto.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 30.01.2015, infatti, in caso di accertata irregolarità contributiva, l'ente interessato deve inviare apposita diffida ad adempiere al contribuente, il quale avrà 15 giorni di tempo per regolarizzare la relativa posizione, pena la perdita della regolarità contributiva che comporta:

- l'impossibilità di portare in deduzione le eventuali agevolazioni contributive, fino ad avvenuta regolarizzazione;

- la restituzione all'Inps delle predette agevolazioni godute per tutto il periodo in cui si sostanzia l'irregolarità (circolare Ministero del lavoro n. 34/2008).

Appare il caso di precisare che, una volta effettuata la regolarizzazione della posizione contributiva e ripristinate le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni contributive, l'azienda non dovrebbe restituire quanto già conguagliato per lo stesso titolo, nel periodo pregresso.

Ciò perché la natura del DURC non è costitutiva del diritto a usufruire delle agevolazioni contributive; bensì è quella di autorizzazione amministrativa al godimento.

Ciò premesso, si segnala e si motiva il perché la procedura informatica adottata dall'Inps, sia incompatibile con il diritto di difesa del contribuente.

Come si accennava, le note dell'Istituto contengono una serie d'informazioni complesse, perché si spingono ai limiti della prescrizione quinquennale, che necessitano una disamina accurata e che spesso richiede l'aiuto della sede competente per territorio.

L'Istituto ha precluso da tempo ogni contatto fisico e l'unico canale di comunicazione è quello telematico.

La velocità di risposta delle sedi Inps non è adeguata alle necessità in questione; spesso non sono in grado di fornire un'assistenza qualificata in quanto imputano la gestione dei calcoli alla sede centrale.

Peraltro, se il presunto debito è già stato trasferito al concessionario della riscossione e quindi si è in presenza del relativo ruolo, allora occorre interagire anche con tale ente.

Nel caso si debba richiedere una dilazione di pagamento, sia all'Inps che all'Agente della riscossione, occorre porre in essere altre procedure, sempre telematiche, che comportano ulteriori passaggi burocratici, la cui tempistica di risoluzione è assolutamente imponderabile.



Gli esempi potrebbero continuare all'infinito. Tutti mirano a spiegare concretamente come il termine assegnato (15 giorni) per procedere alla verifica e regolarizzazione delle partite sia assolutamente incongruo, rispetto alla mole di attività che occorre porre in essere sia per dimostrare l'infondatezza del credito dell'Istituto ovvero per determinare in concreto le modalità di pagamento del dovuto. Anche perché molte di queste attività non dipendono dall'iniziativa dell'imprenditore interessato dalla vicenda ma dai tempi di riscontro della Pubblica Amministrazione.

Infine, segnalo come il Ministero del Lavoro potrebbe, in via interpretativa, calmierare un'altra ingiustizia che questo automatismo, produce.

Mi riferisco alla mancanza di proporzionalità tra irregolarità contributiva e restituzione dei benefici contributivi.

A fronte di pochi euro di debito, o anche per assenza di una denuncia che non ha comportato alcuna scoperta contributiva, oggi si rischiano di perdere anni di benefici contributivi!

Si richiede, Signor Ministro, un urgente intervento sulla questione, onde evitare ulteriori ricadute negative sulle aziende che già versano in condizioni di difficoltà.

A tal fine mi permetto di sottoporLe tre semplici soluzioni da potersi adottare in via amministrativa:

- 1) portare i termini di regolarizzazione da 15 a 45 giorni;
- 2) rivedere l'interpretazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 34/08 e acclarare il principio che effettuata la regolarizzazione, le aziende non debbano restituire quanto congruato nei periodi pregressi;
- 3) introdurre comunque un principio di proporzionalità tra debito contributivo e agevolazione goduta sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 338/1989.

Confidando in un esito favorevole della presente istanza, Le formulo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/dt